

Roma 15 novembre 2018

Le Parti firmatarie delle Intese per il rinnovo del CCNL Turismo sottoscrivono le seguenti correzioni ed integrazioni ai testi siglati il 18 luglio 2018.


Ipotesi Accordo di rinnovo contrattuale pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale stabilimenti balneari e alberghi diurni e turismo

L'articolo "Riduzione di orario" (pag. 61) è sostituito integralmente dal seguente testo:

Riduzione orario



1. Per tutti i lavoratori dei pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale alberghi diurni e stabilimenti balneari, assunti dopo il 1° gennaio 2018, verranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54/1977 di cui al 3° comma. Decorsi due anni dall'assunzione, ai dipendenti delle aziende dei pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale e alberghi diurni verranno riconosciute ulteriori 36 ore e ai dipendenti degli stabilimenti balneari verranno riconosciute ulteriori 38 ore. Decorsi quattro anni dall'assunzione ai dipendenti delle aziende di cui al presente comma verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti.



2. La norma di cui al comma precedente si applica anche ai contratti a tempo determinato ad esclusione dei contratti a tempo determinato in aziende di stagione di cui all'articolo 82 e dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 83.



3. Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1 del presente articolo per i lavoratori coinvolti nei cambi di gestione verrà considerata l'anzianità di servizio acquisita nei settori del presente contratto. La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle R.S.U./R.S.A., ove esistenti.

4. Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto.

5. I permessi riduzione orario saranno fruiti di norma, entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello di maturazione. I permessi non goduti entro settembre dell'anno successivo a quello di maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della predetta scadenza.

al comma 5

Art. 59 *✓* il punto c) Registrazione della Formazione.....diventa punto d)

L'art. 183 Ulteriori Ipotesi di part time diventa articolo 183 bis

Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs



Assoturismo-Confesercenti

Fiepet

Fiba

